SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1544 e 1703-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI 7ª E 10ª RIUNITE

(7ª - Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
(10ª - Industria, commercio, turismo)

(RELATORE CASSOLA)

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1987

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (n. 1544)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1985

Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (n. 1703)

d'iniziativa dei senatori URBANI, MARGHERI, FELICETTI, BAIARDI, CONSOLI, PETRARA, POLLIDORO, VOLPONI, BERLINGUER, VALENZA, NESPOLO e CHIARANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Attività scientifiche e culturali)

ONOREVOLI SENATORI. — I disegni di legge sull'istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), recentemente esaminati in sede referente dalle Commisisoni riunite istruzione pubblica ed industria, costituiscono una importante novità poichè introducono concetti moderni ed innovativi nella pianificazione e gestione delle attività spaziali, ormai unanimemente riconosciute, per il loro alto contenuto strategico, come fondamentali per la crescita dell'apparato tecnologico produttivo e, quindi, più in generale del sistema economico del Paese.

Il settore spaziale, invero, ha un'incidenza sempre più marcata nella politica dell'innovazione dei Paesi industrializzati poichè stimola l'acquisizione di tecnologie di frontiera ed apre importanti mercati per la fornitura di nuovi servizi (telecomunicazioni, televisione diretta, controllo delle risorse ambientali). Lo sviluppo delle attività spaziali induce, inoltre, elevata qualificazione nella industria, diffusione delle nuove tecnologie nell'apparato produttivo e, quindi, un coinvolgimento complessivo delle capacità innovative del sistema economico.

Il testo che si propone all'esame dell'Assemblea, con la costituzione dell'Agenzia spaziale italiana, intende, pertanto, disciplinare i molteplici aspetti programmatici, organizzativi e gestionali di un settore cui, proprio recentemente, la legge finanziaria 1987, a testimonianza della piena consapevolezza della importanza di questa attività, ha destinato risorse finanziarie significative per portare avanti programmi di elevati contenuti scientifici e tecnologici e di estrema importanza per gli ampi coinvolgimenti della industria nazionale.

Il testo in questione ha preso come elemento principale di riferimento il disegno di legge n. 1544, presentato dal Governo il 24 ottobre 1985, che affronta il problema di dotare il settore spaziale di una struttura unitaria di pianificazione e di controllo che garantisca il grado di managerialità necessario per lo sviluppo di programmi finalizzati alla promozione dell'innovazione.

L'iniziativa legislativa del Governo è stata considerata, già nella relazione svolta in sede referente, suscettibile di miglioramenti tendenti a rendere più incisiva l'azione dell'Agenzia, anche con particolare riferimento al superamento dell'angusto inquadramento normativo della legge 20 marzo 1975, n. 70. È stata posta, successivamente, all'attenzione delle Commissioni riunite la proposta legislativa dei senatori Urbani ed altri (Atto Senato n. 1703) che, in realtà, non si discosta per obiettivi e per impianto complessivo dalla struttura organizzativa proposta dal disegno di legge governativo, ma, tuttavia, risolve differentemente il tema della definizione dei compiti dell'Agenzia, della disciplina del personale ed altri aspetti programmatici generali.

Dalla confluenza di queste proposte è scaturita, come sintesi, dopo un serrato e costruttivo confronto nelle Commissioni riunite, la proposta, ora all'attenzione dell'Assemblea, volta all'istituzione di un assetto unitario organizzativo ed operativo del Piano spaziale nazionale, pienamente confrontabile con gli organismi esistenti in altri Paesi industrializzati.

Il disegno di legge supera strozzature residuali presenti nella situazione attuale, caratterizzata ancora da interventi frammentari, e colloca in un quadro unico la programmazione e la gestione di tutte le attività spaziali italiane, ivi comprese quelle connesse alla partecipazione ai programmi della Agenzia spaziale italiana. Ente, questo, dotato di snellezza burocratica e flessibilità sotto il profilo organizzativo, e di competenze tecnico scientifiche al massimo livello in grado di curare la predisposizione, la gestione ed il controllo tecnico economico dei programmi scientifici ed applicativi per la esplorazione e l'utilizzazione pacifica dello spazio, sotto la vigilanza politica del Ministro per il coordinamento delle iniziative

per la ricerca scientifica e tecnologica: è dunque un chiaro segno di modernità che caratterizza l'ASI, conferendogli un valore di paradigma per altri settori che necessitano nello sviluppo dei propri programmi di organismi similari di controllo e di gestione.

Le più significative novità concernono essenzialmente la possibilità per il Consiglio di amministrazione di deliberare i regolamenti (da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante) concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, l'organico le sue modificazioni, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia spaziale stessa, nonchè il regolamento di amministrazione e di contabilità formulato anche in deroga alle norme sulla amministrazione della contabilità genrale dello Stato.

Il concetto di deroga è estremamente importante per il regolamento di amministrazione e contabilità, in quanto si traduce essenzialmente in snellezza burocratica, condizione necessaria per affrontare la gestione delle commesse spaziali. Questo importante risultato, purtroppo, non è allo stato attuale estendibile al problema del personale, la cui disciplina come è noto è regolata dalla legge-quadro del pubblico impiego.

La possibilità, tuttavia, di regolare mediante contratti a tempo determinato, rinnovabili, il rapporto di lavoro del personale tecnico-scientifico e di quello altamente specializzato, pone l'ASI in condizioni di rispondere più adeguatamente alle esigenze di alta managerialità, acquisendo sul mercato esperti nel settore spaziale. Sarebbe stato utile ricercare per il personale una soluzione più avanzata, che consentisse una maggiore applicazione del rapporto privatistico nella regolamentazione dello stesso; ciò non è stato possibile poichè, nel corso dell'esame svolto in sede referente, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica ha posto in evidenza i vincoli che, in materia, derivano dalla solidarietà di Governo. Nondimeno, più ampi spazi di manovra saranno possibili compatibilmente ai progressi compiuti nella regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli enti di ricerca.

Il testo che si propone risolve anche un problema di estrema delicatezza connesso al ruolo dei soggetti industriali beneficiari delle commesse assegnate dall'ASI nello sviluppo dei programmi spaziali.

Tra le due ipotesi, che propendevano l'una a considerare i finanziamenti destinati alla ricerca spaziale completamente a carico dello Stato e l'altra ad introdurre il principio della compartecipazione industriale in quei programmi ravvisati di interesse nel breve termine anche per l'industria, è prevalso come punto di equilibrio la soluzione che l'ASI, proprietaria dei prodotti materiali ed intellettuali derivanti dai progetti e dai contratti finanziati, potrà consentire l'utilizzazione e la commercializzazione di tali prodotti dietro versamento di una quota del costo, da stabilire in apposite convenzioni. È stato introdotto in sostanza il concetto di *royalty* che non altera il principio di un rapporto chiaro tra ASI e soggetti industriali; questi restano, pertanto, interlocutori dell'Agenzia nei programmi spaziali e destinatari dei contratti industriali.

Si propone, altresì, in piena coerenza con quanto è previsto negli altri Paesi, una distinzione tra i programmi connessi alle attività di ricerca scientifica e quelli di carattere applicativo.

I primi, a cui secondo la proposta è assegnata obbligatoriamente una quota nella misura del 15 per cento del finanziamento annuale globale, sono fondamentali per la grande potenzialità che i programmi scientifici hanno in termini di acquisizione di conoscenza e per il coinvolgimento che producono nell'industria nazionale in problemi di proiezione futura; i secondi esprimono la loro potenzialità più nel breve e nel medio termine, non solo per le ricadute industriali ma anche per i benefici che apportano in termini di utilizzazione.

La definizione dei programmi scientifici ed applicativi trova la opportuna sede di riferimento nei Comitati previsti nell'ASI per assolvere alle funzioni di consulenza nei confronti del Consiglio di amministrazione.

L'organigramma dell'Agenzia è incentrato intorno alla funzione del Presidente, che sovraintende l'andamento generale del nuovo

organismo spaziale e presiede il Consiglio di amministrazione. Questa soluzione organizzativa ha trovato pieno consenso da parte delle Commissioni riunite in quanto consente la precisa identificazione, in un unico vertice, dell'organo cui spettano le responsabilità direttive ed operative dell'ASI, verso l'esterno e verso l'interno.

Il testo che si propone all'approvazione dell'Assemblea rappresenta, dunque, una svolta sotto il profilo organizzativo-istituzionale, in quanto assicura quel quadro di riferimento, ben definito, che è necessario per rendere più efficace la funzione propulsiva dei programmi scientifici ed applicativi in campo spaziale, garantendone l'ampio respiro strategico ed il pieno inserimento nel contesto internazionale.

* * *

Con l'indicato auspicio, il relatore, in adempimento del mandato ricevuto, sottopone all'Assemblea, per la sua approvazione, il disegno di legge n. 1544, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, nel quale dovrà considerarsi assorbito il disegno di legge n. 1703.

CASSOLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1544:

(Estensore MURMURA)

5 marzo 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1544, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

va riformulata, innanzitutto, la norma relativa all'aggiornamento del Piano spaziale nazionale, sembrando alquanto generica la disposizione introdotta dall'articolo 4, secondo comma; in particolare, è consigliabile collegare la fase di aggiornamento del piano stesso con la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 6;

all'articolo 5, le procedure di approvazione e finanziamento del piano andrebbero razionalizzate: l'attuale formulazione dell'articolo prevede una prima fase procedurale che vede il Ministro destinatario esclusivo del piano predisposto dall'Agenzia; su detta proposta il Ministro stesso può richiedere modifiche e finalmente, al comma 3, si prevede la valutazione ed approvazione del CIPE. L'*iter* così descritto appare macchinoso e risulta più opportuno acquisire gli indirizzi del CIPE in una fase intermedia della procedura, demandando al Ministro il potere di approvare il piano stesso;

vanno poi coordinati gli articoli 10, sesto comma, e 12, settimo comma;

occorre altresì riformulare l'ultimo comma dell'articolo 16, che fa riferimento ad una indeterminata « delega del consiglio di amministrazione » laddove va stabilito che detto consiglio adotti una specifica deliberazione per avvalersi del personale del CNR, determinando altresì, in via generale, adeguati criteri;

è infine consigliabile una migliore formulazione del testo del primo comma dell'articolo 17.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 1544:

(Estensore COVI)

26 febbraio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1544, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

sul disegno di legge n. 1703:

(Estensore CAROLLO)

23 settembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1703, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che la portata finanziaria del provvedimento sia contenuta entro i limiti di quella del disegno di legge n. 1544, sul quale la Commissione ha già espresso parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 1544

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

(*Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana*)

1. È istituita a decorrere dal 1° gennaio 1986 l'Agenzia spaziale italiana (ASI).

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico; ha sede in Roma; è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Ad essa si applicano le norme della legge 20 marzo 1975, n. 70, salvo quanto previsto dalla presente legge.

4. Le attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) finora svolte sulla base delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la gestione del Piano spaziale nazionale vengono assunte dall'ASI, che subentra anche nei relativi rapporti attivi e passivi del CNR.

5. Gli atti compiuti dall'ASI per l'attuazione dei suoi compiti istituzionali sono disciplinati dalle norme di diritto privato.

Art. 2.

(*Compiti*)

1. In armonia alle direttive impartite dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, secondo i criteri d'ordine generale deliberati dal CIPE, l'ASI ha il compito di predisporre programmi scientifici, tecnologici ed applicativi anche al fine della qualificazione e

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

(*Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana*)

1. È istituita l'Agenzia spaziale italiana (ASI).

2. L'ASI ha personalità giuridica di diritto pubblico; ha sede in Roma; è sottoposta alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Soppresso.

3. L'ASI succede nei rapporti relativi alle attività svolte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sulla base delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la gestione del Piano spaziale nazionale, ad eccezione dei rapporti di lavoro per i quali si applicano le norme di cui all'articolo 19.

4. Sono trasferiti all'ASI gli impianti e le strutture del CNR per l'espletamento dei compiti ad esso precedentemente affidati dal CIPE in materia spaziale.

5. *Identico.*

Art. 2.

(*Compiti*)

1. L'ASI ha il compito di predisporre programmi scientifici, tecnologici ed applicativi anche al fine della qualificazione e della competitività dell'industria spaziale nazionale, sulla base delle direttive impartite dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecno-

(Segue: *Testo del Governo*)

della competitività dell'industria spaziale nazionale.

2. A tale scopo, l'ASI:

a) provvede alla definizione ed alla gestione del Piano spaziale nazionale articolato su programmi e progetti di interesse scientifico e applicativo, armonizzati nel quadro di riferimento europeo e mondiale. A tale fine provvede preliminarmente alla valutazione delle capacità maturate nei settori delle tecnologie e dei sistemi spaziali, della competitività e della potenzialità di sviluppo delle aziende industriali pubbliche e private che operano avvalendosi di finanziamenti pubblici per il settore spaziale;

b) cura gli interessi nazionali, scientifici ed industriali, per quanto concerne la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA) assicurando l'acquisizione di commesse adeguate alle contribuzioni versate alla stessa ESA e garantendo anche l'armonizzazione e la compatibilità delle attività nazionali con quelle affidate all'industria nazionale dall'ESA, al fine di evitare sovrapposizione e duplicazione di interventi;

c) partecipa a programmi od imprese spaziali in collaborazione con organismi di altri Paesi mediante accordi bilaterali o multilaterali, previa autorizzazione concessa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

d) stabilisce relazioni con organismi spaziali di altri Paesi ed internazionali al fine di verificare la validità scientifica, tecnologica ed economica e la complementarità delle attività sviluppate nel Piano spaziale nazionale;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

logica, secondo i criteri di ordine generale deliberati dal CIPE.

2. L'ASI provvede alla elaborazione ed alla attuazione del Piano spaziale nazionale articolato su programmi e progetti di interesse scientifico ed applicativo, armonizzati nel quadro di riferimento europeo e mondiale. A tale scopo l'ASI:

a) gestisce direttamente i programmi internazionali tenendo conto delle capacità maturate nei settori delle tecnologie e dei sistemi spaziali, della competitività e della potenzialità di sviluppo delle aziende industriali pubbliche e private che operano avvalendosi di finanziamenti pubblici per il settore spaziale;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) stabilisce relazioni con organismi spaziali di altri Paesi ed internazionali per determinare obiettivi ed attività specifiche di collaborazione e per verificare la validità scientifica, tecnologica ed economica e la complementarità delle attività sviluppate nel Piano spaziale nazionale, nel contesto di programmi internazionali e d'altri Paesi. Assicura al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica le necessarie collabora-

(Segue: *Testo del Governo*)

e) affida, nell'ambito nazionale e comunitario, mediante contratti, studi, ricerche, progettazioni e realizzazioni di programmi spaziali ad enti ed imprese industriali che abbiano esperienza e capacità nel settore, ad università nonchè a società, istituti ed enti di ricerca. I destinatari dei contratti dovranno assicurare una quota di partecipazione, non inferiore al 10 per cento, ai costi dei programmi in relazione all'interesse scientifico e tecnologico ed all'entità dei benefici, diretti ed indiretti, derivanti dall'effettuazione dei programmi sopra menzionati;

f) effettua studi, valutazioni e verifiche tecniche ed economiche per la predisposizione e l'attuazione dei progetti esecutivi. A tal fine le amministrazioni, gli enti e le imprese interessate dovranno fornire all'ASI le informazioni concernenti i propri piani di attività, investimento e sviluppo, con le analisi dei relativi costi, in ordine ai programmi ai quali partecipano;

g) può partecipare, in via minoritaria, previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, a consorzi industriali o misti con la partecipazione di enti pubblici costituiti anche in società con idonee capacità finanziarie o a società od imprese internazionali o straniere che abbiano come fine la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzazione delle tecnologie spaziali. Gli apporti dell'ASI a consorzi e società possono avvenire mediante conferimenti di capitali, di tecnologie, di diritti di proprietà industriali, di personale specializzato, nonchè mediante servizi di assistenza tecnica;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

zioni, anche attraverso la designazione di proprio personale altamente qualificato, nell'attuazione dei programmi europei ed internazionali al fine di favorire le valutazioni riguardo agli indirizzi generali di politica spaziale nazionale ed all'interesse italiano alla partecipazione in programmi spaziali internazionali;

e) affida, mediante contratti, studi, ricerche, progettazioni e realizzazioni di programmi spaziali ad enti ed imprese industriali che abbiano esperienza e capacità nel settore, ad università, nonchè a società, istituti ed enti di ricerca. L'ASI è proprietaria dei prodotti intellettuali e materiali derivanti dai progetti e dai contratti finanziati e può consentire l'utilizzazione e la commercializzazione di tali prodotti dietro versamento di una quota del costo, da stabilire in apposite convenzioni;

f) *identica;*

g) può partecipare, in via minoritaria, previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, a consorzi industriali o misti con la partecipazione di enti pubblici costituiti anche in società con idonee capacità finanziarie o a società od imprese internazionali o straniere per la promozione del mercato di sistemi e servizi spaziali nonchè per attività di ricerca e sviluppo, realizzazione e commercializzazione di tecnologie e prodotti tecnologici di interesse spaziale. La partecipazione può avvenire mediante conferimento di capitali, di tecnologie, di diritti di proprietà intellettua-

(Segue: *Testo del Governo*)

h) può stipulare con enti ed imprese accordi di reciproca collaborazione e può mettere a disposizione competenze, conoscenze, servizi e licenze su brevetti;

i) collabora alla realizzazione e alla gestione di servizi tecnologici nazionali connessi con i programmi spaziali;

l) promuove la diffusione e l'utilizzazione delle conoscenze derivanti dalle attività spaziali, anche attraverso azioni di consulenza ed assistenza tecnica ad amministrazioni ed enti pubblici, nonchè ad aziende pubbliche e private per l'utilizzazione scientifica ed applicativa e lo sfruttamento commerciale delle tecnologie spaziali, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale, anche al fine di assicurare congrue prospettive di mercato e ritorni industriali, diretti ed indiretti, adeguati agli investimenti effettuati;

m) promuove la formazione di specialisti nel campo delle tecnologie spaziali e delle loro applicazioni e ne favorisce la mobilità, secondo le esigenze dei programmi previsti.

Art. 3.

(*Comitato scientifico consultivo*)

1. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, costituisce con proprio decreto un Comitato scientifico composto di sette membri, che scelgono nel proprio seno il presidente, chiamando a farne parte esperti nelle materie spaziali ed in quelle ad esse connesse, tra persone designate dal CNR e da istituzioni scientifiche anche universitarie.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

le ed industriale, di personale specializzato nonchè di servizi di assistenza tecnica;

h) può stipulare con enti ed imprese accordi di collaborazione e può mettere a disposizione competenze, conoscenze, servizi e licenze su brevetti;

i) *identica;*

l) promuove la diffusione e l'utilizzazione delle conoscenze derivanti dalle attività spaziali; svolge, stipulando apposite convenzioni, attività di consulenza ed assistenza tecnica ad amministrazioni ed enti pubblici, nonchè ad aziende pubbliche e private per l'utilizzazione scientifica ed applicativa delle tecnologie spaziali, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale anche al fine di assicurare congrue prospettive di mercato e ritorni industriali, diretti ed indiretti, adeguati agli investimenti effettuati;

m) promuove la formazione di specialisti nel campo delle tecnologie spaziali e delle loro applicazioni e ne favorisce la utilizzazione, secondo le esigenze dei programmi previsti.

Art. 3.

(*Comitati consultivi*)

1. È costituito un Comitato scientifico composto di dodici membri, esperti nel settore delle attività spaziali, designati dal CNR, da università e da altre istituzioni scientifiche, con il compito di presentare al consiglio di amministrazione dell'ASI le proposte in ordine alle attività di ricerca scientifica previste all'articolo 4, comma 4. Il Comitato scientifico assolve inoltre a compiti di alta consulenza, di valutazione dei programmi, di elaborazione di pareri speci-

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Il Comitato deve essere sentito per fornire la propria consulenza sulle attività istituzionali dell'Agenzia indicate nell'articolo 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), e ogni volta che ne sia richiesto dal presidente dell'Agenzia.

3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

(*Piano spaziale nazionale*)

1. L'Agenzia predispone il Piano spaziale nazionale a partire dalla scadenza del Piano 1984-1988.

2. Il Piano predisposto dall'Agenzia ha una durata di cinque anni e viene aggiornato in relazione alle esigenze.

3. Il Piano contiene anche l'indicazione delle attività che l'Agenzia prevede di sviluppare nello svolgimento dei compiti indicati al precedente articolo 2.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

fici richiesti dal presidente dell'Agenzia con riferimento alle attività complessive dell'ASI, nonchè alla formulazione di proposte in materia di iniziative scientifiche in relazione a quanto indicato nell'articolo 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*). Possono essere invitati a riferire di volta in volta, su problemi specifici, esperti di settori disciplinari non presenti nel Comitato scientifico.

2. È costituito un Comitato tecnologico per esprimere pareri sui programmi applicativi composto di dodici membri di specifica qualificazione, la cui scelta deve assicurare una adeguata rappresentanza dei diversi soggetti interessati ai programmi ed alla promozione industriale del settore.

3. I comitati di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'ASI ed eleggono il rispettivo presidente.

4. I membri dei comitati durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 4.

(*Piano spaziale nazionale*)

1. *Identico.*

2. Il Piano ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato annualmente in conformità ai contenuti della relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*).

3. Il Piano, redatto in conformità ai criteri di ordine generale deliberati dal CIPE, contiene anche la indicazione delle attività che l'ASI prevede di sviluppare nello svolgimento dei compiti indicati all'articolo 2 e del presumibile fabbisogno finanziario.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

(*Procedure di approvazione e finanziamento del Piano spaziale nazionale e della partecipazione italiana all'Agenzia spaziale europea*)

1. L'Agenzia trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il Piano spaziale nazionale.

2. Il Ministro può, entro trenta giorni, rinviare con proprie osservazioni il Piano all'Agenzia, assegnando un termine per gli eventuali chiarimenti o modifiche.

3. Il Ministro, entro i trenta giorni successivi, trasmette con propria relazione il Piano al CIPE, che provvede, nel termine di sessanta giorni, alla sua valutazione ed approvazione.

4. Le procedure di cui ai commi 2 e 3 sono osservate anche in relazione alla partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea con riguardo, quanto alle scadenze temporali, all'andamento dei lavori dell'Agenzia spaziale europea nonchè, ove occorra, relativamente alle attività indicate ai punti *c*) e *d*) del precedente articolo 2, comma 2.

Art. 6.

(*Relazione annuale*)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Agenzia trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica:

a) una relazione sulle attività svolte per la definizione e la gestione del Piano spaziale nazionale, per la partecipazione italiana all'ESA e per gli altri compiti previsti dal precedente articolo 2, nonchè sulle ini-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. Una quota del finanziamento previsto dal Piano, definita annualmente in una misura non inferiore al quindici per cento, è riservata alle attività di ricerca scientifica.

Art. 5.

(*Procedure di approvazione del Piano spaziale nazionale*)

1. L'ASI trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il Piano spaziale nazionale.

2. Il Ministro può, entro trenta giorni, rinviare con proprie osservazioni il Piano all'ASI, assegnando un termine per gli eventuali chiarimenti o modifiche.

3. Il Ministro, entro i trenta giorni successivi, trasmette con propria relazione il Piano al CIPE per l'approvazione.

4. Le procedure di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche in relazione alla partecipazione italiana ai programmi dell'ESA con riguardo, quanto alle scadenze, all'andamento dei lavori dell'ESA nonchè, ove occorra, relativamente alle attività indicate all'articolo 2, comma 2, lettere *c*) e *d*).

Art. 6.

(*Relazione annuale*)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'ASI trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica:

a) una relazione sulle attività svolte per la definizione e la gestione del Piano spaziale nazionale, per la partecipazione italiana all'ESA e per gli altri compiti previsti dall'articolo 2, nonchè sulle iniziative da svol-

(Segue: *Testo del Governo*)

ziative da svolgere negli anni successivi, con l'indicazione del fabbisogno finanziario;

b) il bilancio consuntivo e il conto economico e patrimoniale dell'anno precedente.

2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica trasmette la relazione annuale dell'Agenzia al CIPE e al Parlamento con le sue eventuali osservazioni.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'ultima parte del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1974, n. 388, e dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1974, n. 390.

Art. 7.

(*Commissione interministeriale per le attività spaziali*)

1. È istituita una Commissione, presieduta dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, composta da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri e da tre esperti scelti dal Ministro.

2. La Commissione assiste il Ministro nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 4 del precedente articolo 5 e deve essere sentita in ogni caso in cui le attività dell'Agenzia presentano aspetti di interesse per la politica estera nazionale.

Art. 8.

(*Organi dell'Agenzia*)

Sono organi dell'Agenzia:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il collegio dei revisori dei conti.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

gere negli anni successivi, con l'indicazione del fabbisogno finanziario, nonchè, se necessario, la proposta di aggiornamento del Piano spaziale nazionale;

b) *identica.*

2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica trasmette la relazione annuale dell'ASI al CIPE ed al Parlamento con le sue eventuali osservazioni.

3. *Identico.*

Art. 7.

(*Commissione interministeriale per le attività spaziali*)

1. *Identico.*

2. La Commissione assiste il Ministro nell'assolvimento dei compiti previsti per la partecipazione ai programmi europei ed internazionali e deve essere sentita in ogni caso in cui le attività dell'ASI presentano aspetti di interesse per la politica estera nazionale.

3. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno, anche su richiesta del Ministro degli affari esteri.

Art. 8.

(*Organi dell'ASI*)

1. Sono organi dell'ASI:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

(*Presidente*)

1. Il presidente, scelto tra persone dotate di alta qualificazione scientifica e imprenditoriale, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Alla nomina del presidente si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta.

4. La funzione è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività e le eventuali incompatibilità devono comunque cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina.

5. Il presidente:

1) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

3) sovraintende all'andamento generale dell'Agenzia;

4) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 1;

5) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

6) predispone lo schema di bilancio preventivo, i provvedimenti di variazione, il bilancio consuntivo e il conto economico patrimoniale da sottoporre al consiglio di amministrazione, nonchè la relazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*);

7) predispone lo schema dei regolamenti previsti dall'articolo 10, comma 8, lettera *a*), da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione;

8) predispone lo schema del Piano spaziale nazionale e i documenti relativi agli

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 9.

(*Presidente*)

1. Il presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica ed imprenditoriale, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ASI;

b) *identica;*

c) sovraintende all'andamento generale dell'ASI;

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) predispone lo schema dei regolamenti previsti dall'articolo 10, comma 7, lettera *a*), da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione;

h) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

aggiornamenti nonchè alle attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettere *b*), *c*) e *d*);

9) presenta al consiglio di amministrazione proposte che ritenga utili per la funzionalità e per le attività dell'ASI;

10) esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'Agenzia.

Art. 10.

(*Consiglio di amministrazione*)

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

1) dal presidente;

2) da otto membri, di cui sei dotati di qualificazione nel settore delle attività spaziali e due in materia giuridico-amministrativa.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di tre o più componenti del consiglio stesso.

6. Alle riunioni del consiglio di amministrazione assiste il collegio dei revisori dei conti.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

i) *identica;*

l) esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'ASI.

Art. 10.

(*Consiglio di amministrazione*)

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) *identica;*

b) da otto membri, di cui quattro esperti nel settore delle attività spaziali, due nelle attività economico-industriali, uno in materia giuridico-amministrativa ed uno nel campo della cooperazione tecnologica internazionale.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri per quanto riguarda l'esperto nel campo della cooperazione tecnologica internazionale.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno tre componenti del consiglio medesimo.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

7. Le funzioni di segretario sono espletate dal direttore generale.

8. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, nonchè il regolamento di amministrazione e di contabilità, formulato anche in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. L'approvazione è disposta dal Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, per quanto attiene al regolamento concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, e di concerto con il Ministro del tesoro per quanto attiene al regolamento di amministrazione e di contabilità;

b) delibera sul Piano spaziale nazionale, e relativi aggiornamenti, nonchè sulle attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettere *b*), *c*) e *d*);

c) delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione finanziario concernente l'anno successivo, nonchè in corso di gestione le correlative variazioni, ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e il conto economico-patrimoniale dell'anno precedente, da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante;

d) delibera sui contratti di valore superiore ai 500 milioni di lire e sulle relative controversie;

e) delibera sulla relazione annuale di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera *a*);

f) svolge ogni altro compito, nel quadro delle finalità istituzionali dell'ASI, non previsto nelle lettere precedenti, di cui abbia carico dal presidente.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

6. *Identico.*

7. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, l'organico e le sue modificazioni, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ASI nonchè il regolamento di amministrazione e di contabilità, formulato anche in deroga alle norme sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato. L'approvazione è disposta con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica per le rispettive competenze, e di concerto con il Ministro del tesoro per quanto attiene al regolamento di amministrazione e di contabilità;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) delibera sulla relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*);

f) *identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

9. Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione occorre la maggioranza qualificata dei componenti.

10. In caso di gravi e persistenti inadempienze che impediscano la regolare funzionalità dell'ASI, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, può sciogliere il consiglio di amministrazione, nominando un commissario di cui determina poteri e durata.

11. La regolare funzionalità dell'istituto è da ritenersi in ogni caso compromessa, quando l'Agenzia per due anni consecutivi denunzi a consuntivo un disavanzo. Il consiglio di amministrazione, che deve essere ricostituito entro tre mesi, provvede in via prioritaria a stabilire un piano finanziario da adottare per il riassorbimento del disavanzo di bilancio.

Art. 11.

(*Direttore generale*)

1. Il direttore generale, purchè in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, ed è nominato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

2. Ai fini del trattamento economico il direttore generale è equiparato al dirigente generale di livello C delle amministrazioni dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

8. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con l'intervento di due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, l'oggetto della delibera è considerato respinto, ma può essere riproposto.

9. In caso di gravi e persistenti inadempimenti che impediscano il regolare funzionamento dell'ASI, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, può sciogliere il consiglio di amministrazione, nominando un commissario di cui determina poteri e durata.

10. Il regolare funzionamento dell'ASI è da ritenere in ogni caso compromesso, quando l'Agenzia per due anni consecutivi denunzi a consuntivo un disavanzo. Il consiglio di amministrazione, che deve essere ricostituito entro tre mesi, provvede in via prioritaria a stabilire un piano finanziario da adottare per il riassorbimento del disavanzo di bilancio.

Art. 11.

(*Direttore generale*)

1. Il direttore generale, in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dal regolamento organico di cui all'articolo 10, comma 7, lettera *a*), è nominato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il consiglio di amministrazione dell'ASI. Il suo rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto a tempo determinato, della durata massima di cinque anni, rinnovabile, stipulato dal consiglio di amministrazione.

Trasferito, in diversa formulazione, al comma 1 dell'articolo 13.

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Il direttore generale è capo degli uffici e ne è responsabile nei confronti del presidente e del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

(*Collegio dei revisori dei conti*)

1. Il collegio dei revisori è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.

2. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati una volta sola.

3. Il presidente e i membri effettivi sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione statale. Il presidente, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro nell'ambito dei ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; gli altri due membri sono designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti dell'Agenzia; vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consuntivo e su quello di previsione.

5. Il presidente e i membri del collegio dei revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

3. Il direttore generale cura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo e contabile, assicurando il coordinamento operativo degli uffici.

Art. 12.

(*Collegio dei revisori dei conti*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti dell'ASI; vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consuntivo e su quello di previsione.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori si avvale del personale dell'Agenzia.

7. Il presidente del collegio dei revisori o uno dei componenti, designato dallo stesso presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 13.

(*Emolumenti degli amministratori, dei revisori e dei componenti del Comitato scientifico*)

1. I compensi del presidente, dei componenti del consiglio d'amministrazione, del Comitato scientifico consultivo e del collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il presidente dell'Agenzia, il presidente ed i componenti effettivi del collegio dei revisori, appartenenti ad amministrazioni dello Stato, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Art. 14.

(*Controllo della Corte dei conti - Estensione all'Agenzia delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato*)

1. L'Agenzia spaziale italiana è soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili.

2. L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'Agenzia spaziale italiana, le funzioni di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori si avvale del personale dell'ASI.

7. *Identico.*

Art. 13.

(*Emolumenti degli amministratori, del direttore generale, dei revisori dei conti e dei componenti dei comitati consultivi*)

1. I compensi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale, dei componenti dei comitati consultivi e del collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il presidente dell'ASI, il direttore generale, il presidente ed i componenti effettivi del collegio dei revisori, appartenenti ad amministrazioni dello Stato, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Art. 14.

(*Controllo della Corte dei conti. Estensione all'ASI delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato*)

1. L'ASI è soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili.

2. L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'ASI, le funzioni di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15.

(*Entrate*)

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

a) dai proventi per l'esecuzione dei servizi;

b) dai ricavi della vendita di pubblicazioni;

c) dai diritti di invenzione e brevetto;

d) dal contributo a carico del bilancio dello Stato;

e) da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo statale di cui alla lettera *d*) del precedente comma affluisce ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato alla « Agenzia spaziale italiana », dal quale vanno effettuati i prelevamenti in relazione alle effettive necessità di cassa.

Art. 16.

(*Personale*)

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ASI è disciplinato in conformità alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Il regolamento organico di cui all'articolo 10, comma 8, lettera *a*), provvede a determinare la dotazione organica complessiva dell'ASI, inizialmente fissata in centocinquanta unità, ed all'individuazione dei contingenti ammessi alle singole qualifiche.

3. Lo stesso regolamento potrà prevedere, nell'ambito della dotazione ivi stabilita e per non oltre cinquanta unità, la facoltà di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 15.

(*Entrate*)

1. Le entrate dell'ASI sono costituite:

a) dal contributo a carico del bilancio dello Stato;

b) dai proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *e*), e dall'esecuzione dei servizi non industriali;

c) dai ricavi della vendita di pubblicazioni;

d) dai diritti di invenzione e brevetto;

e) da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo statale di cui al comma 1, lettera *a*), affluisce ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato alla « Agenzia spaziale italiana », dal quale vanno effettuati i prelevamenti in relazione alle effettive necessità di cassa.

Art. 16.

(*Personale*)

1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo dipendente dall'ASI è disciplinato in conformità alla legge 29 marzo 1983, n. 93. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-scientifico e di quello altamente specializzato, nelle forme e nelle proporzioni stabilite dai commi 2 e 3, è regolato da contratti a tempo determinato.

2. Il regolamento organico di cui all'articolo 10, comma 7, lettera *a*), provvede a determinare la dotazione organica complessiva dell'ASI, inizialmente fissata in 150 unità, ed all'individuazione dei contingenti ammessi alle singole qualifiche.

3. Lo stesso regolamento determina, nell'ambito della dotazione ivi stabilita e per non oltre 70 unità iniziali, i criteri di as-

(Segue: *Testo del Governo*)

assunzione a contratto di personale tecnico-scientifico altamente specializzato per la realizzazione di specifici programmi o progetti dell'Agenzia. Detto contratto, che avrà durata non superiore a cinque anni, potrà essere rinnovato una sola volta e comunque non potrà eccedere la durata del programma e/o progetto.

4. Per l'avvio delle sue attività l'ASI, previa delega del consiglio di amministrazione, può avvalersi del personale, che ne faccia domanda, attualmente in carico al CNR per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Ente dal CIPE in materia spaziale.

Art. 17.

(*Diritti di invenzione e brevetto*)

1. I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esercizio del rapporto di lavoro, o comunque nell'esecuzione di prestazioni a favore dell'ASI, in cui l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, appartengono all'Agenzia, salvo il diritto dell'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Spetta altresì all'inventore un equo premio commisurato alla importanza dell'invenzione, avuto riguardo anche alla sua utilizzazione industriale.

3. Per l'erogazione del premio è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

sunzione a contratto di personale tecnico-scientifico e di quello altamente specializzato per la realizzazione di specifici programmi o progetti dell'ASI. Tali criteri dovranno favorire la mobilità e la flessibile utilizzazione del personale, la sua qualificazione professionale, nonchè l'inserimento nell'ASI di competenze altamente qualificate. Il contratto individuale di lavoro, che avrà durata non superiore a cinque anni, potrà essere rinnovato al fine di consentire la realizzazione dei programmi e di assicurare il mantenimento delle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ASI.

4. L'ASI può utilizzare altresì, nell'ambito della dotazione organica, personale dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Trasferito, in diversa formulazione, nel comma 1 dell'articolo 19.

Art. 17.

(*Diritti di invenzione e brevetto*)

1. Appartengono all'ASI i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esecuzione del rapporto di lavoro comunque svolto nell'interesse dell'Agenzia o nel corso dell'adempimento di contratti aventi ad oggetto anche attività di studio, di ricerca o di sperimentazione, salvo il diritto dell'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il diritto di brevetto e le modalità per la concessione di licenze per le invenzioni conseguite da enti e società in attuazione dei loro rapporti contrattuali, consortili o societari con l'ASI saranno disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 18.

(*Norma finanziaria*)

1. Il contributo di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera *d*), è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. A tal fine, l'Agenzia trasmette al Ministero del tesoro, entro il mese di luglio di ciascun anno, uno schema di bilancio di previsione.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7143 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al capitolo 8251 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono complessivamente integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. Al maggior onere di lire 10 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. Il diritto di brevetto, le procedure per il suo conseguimento e le modalità per la concessione di licenze per le invenzioni conseguite da enti e società in attuazione dei loro rapporti contrattuali, consortili o societari con l'ASI sono disciplinati con apposito distinto capitolato, approvato con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.

Art. 18.

(*Norma finanziaria*)

1. Il contributo di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera *a*), è determinato annualmente, ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. A tal fine, l'ASI trasmette al Ministero del tesoro, entro il mese di luglio di ciascun anno, uno schema di bilancio di previsione.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7143 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed al capitolo 8251 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989, che vengono complessivamente integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Al maggior onere di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento.

(Segue: *Testo del Governo*)

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*Cfr., in una diversa formulazione, il comma 4 dell'articolo 16 di questo testo*).

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. *Identico.*

Art. 19.

(*Norma transitoria*)

1. Nella prima applicazione della presente legge, nei limiti della copertura della dotazione organica e delle rispettive qualifiche previste dal regolamento organico di cui alticolo 10, comma 7, lettera *a*), il personale che presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il CNR per lo svolgimento dei compiti già affidatigli dal CIPE in materia spaziale può essere trasferito, a domanda, all'ASI.

2. A tal fine, il consiglio di amministrazione dell'ASI ne delibera l'assunzione, previa valutazione dei requisiti.

3. La delibera di cui al comma 2 è approvata con decreto del Ministro vigilante di concerto con quelli del tesoro e per la funzione pubblica.

4. Al personale trasferito deve essere comunque assicurato il trattamento economico in godimento e mansioni non inferiori a quelle svolte presso il CNR.

DISEGNO DI LEGGE n. 1703

D'INIZIATIVA DEI SENATORI URBANI ED ALTRI

TITOLO I

Art. 1.

(*Agenzia spaziale italiana*)

1. È istituita l'Agenzia spaziale italiana (ASI). L'Agenzia è ente di diritto pubblico con sede a Roma.

Art. 2.

(*Compiti*)

1. L'Agenzia spaziale italiana è l'organismo che — dotato di competenze tecnico-scientifiche di alta qualificazione — elabora, gestisce e controlla sotto il profilo tecnico ed economico tutte le attività spaziali italiane, realizzate con fondi pubblici, per la migliore qualificazione dell'industria aerospaziale attraverso progetti di ricerca e sviluppo; affida, di norma, a strutture esterne qualificate, mediante contratti, l'esecuzione dei progetti; mantiene e coordina i rapporti con le analoghe strutture spaziali internazionali e di altri paesi al fine di garantire gli interessi nazionali anche nello sviluppo di collaborazioni a livello scientifico-tecnologico e industriale; promuove la diffusione delle applicazioni e delle ricadute tecnologiche e la formazione di specialisti, offre consulenze per l'utilizzazione delle attività spaziali ad enti e amministrazioni pubbliche; il tutto anche ai fini di uno sfruttamento ottimale dell'investimento pubblico nel settore spaziale.

Art. 3.

(*Espletamento dei compiti*)

1. Per l'espletamento dei propri compiti l'ASI:

a) predispone piani pluriennali di attività spaziali che abbiano capacità promozionali nei confronti dell'industria nazionale;

b) definisce contenuti, obiettivi e specifiche tecniche e operative dei progetti da affidare, per contratto, ad aziende ed enti nazionali gestendo i contratti sotto il profilo tecnico e amministrativo;

c) stabilisce rapporti con le organizzazioni spaziali internazionali e di altri paesi per determinare obiettivi e attività specifiche di collaborazione e per verificare la validità dei programmi nazionali nel contesto dei programmi internazionali e di altri paesi;

d) assicura il supporto tecnico-scientifico al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per le decisioni di politica spaziale;

e) cura gli interessi italiani nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea (ESA);

f) è la controparte italiana delle organizzazioni spaziali degli altri paesi per le attività in gestione dei programmi comuni dell'ESA.

2. A tal fine effettua le istruttorie tecniche ed economiche atte a valutare l'interesse italiano alla partecipazione ai singoli programmi dell'ESA, anche per quanto attiene il livello e la qualità della partecipazione dell'industria nazionale a tali programmi e le condizioni ottimali di tale partecipazione; determina la compatibilità e le connessioni di tali programmi con quelli previsti dal Piano spaziale italiano; designa i membri tecnici italiani nel *Council* e nei *Board* dell'ESA.

Art. 4.

(*Piano quinquennale*)

1. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione i piani quinquennali di attività, con le previsioni di finanziamento per l'intero periodo, predisposti dall'ASI.

2. I piani garantiranno anche programmi di interesse scientifico.

3. I piani indicheranno anche i programmi e i relativi oneri a carico dell'Italia per la partecipazione alle attività obbligatorie e facoltative dell'ESA.

4. Il piano è soggetto a revisione triennale, con la osservanza delle modalità previste per l'approvazione.

5. Entro i due mesi successivi all'approvazione del piano quinquennale o dei suoi aggiornamenti da parte del CIPE, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica presenta al Parlamento contestualmente il piano quinquennale o i suoi aggiornamenti e il disegno di legge relativo al finanziamento poliennale.

6. Il primo piano quinquennale è predisposto dall'ASI come primo aggiornamento dell'attuale piano per gli anni 1984-88.

7. Una percentuale del finanziamento previsto dal piano quinquennale — definita prendendo a riferimento la dimensione delle risorse assegnate per gli stessi scopi nel precedente piano — è riservata alle attività di ricerca scientifica.

Art. 5.

(*Gestione dei programmi*)

1. Di norma le attività di attuazione dei compiti e di realizzazione dei programmi dei progetti spaziali proprie dell'ASI sono affidate, per contratto, ad aziende o enti esterni, previa verifica delle loro capacità, affidabilità e disponibilità.

2. Per le attività di ricerca scientifica da effettuare mediante satelliti o altri apparati spaziali l'ASI si avvale di preferenza delle strutture scientifiche e tecnologiche del CNR e dell'università.

3. L'ASI può gestire in proprio o mediante consorzi, singoli impianti o strumenti anche affidandone il funzionamento a terzi, in base a contratto, ma riservandosene la titolarità e la responsabilità, quando ci sia l'interesse generale di mettere a disposizione della comunità scientifica o industriale determinati servizi tecnologici.

Art. 6.

(*Partecipazione a consorzi*)

1. L'ASI può partecipare in posizione di minoranza a consorzi con aziende private o a consorzi misti, costituiti anche in società, sia nazionali che internazionali e stranieri:

a) per la promozione del mercato di sistemi e servizi spaziali,

b) per attività di ricerca e sviluppo, realizzazione e commercializzazione di tecnologie e prodotti tecnologici d'interesse spaziale.

2. La partecipazione può avvenire mediante conferimento di capitali, di tecnologie, di diritti di proprietà industriale, di personale specializzato, nonchè di servizi di assistenza tecnica.

Art. 7.

(*Gestione amministrativa*)

1. Anche in deroga alle norme della contabilità pubblica l'ASI adotta un regolamento di contabilità e di gestione che sia funzionale al carattere specifico delle attività spaziali.

2. Per quanto riguarda, in particolare, le procedure relative ai contratti e agli appalti, il regolamento farà riferimento alla normativa in vigore presso l'Agenzia spaziale europea (ESA) di cui l'Italia è membro, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

3. Il regolamento è approvato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 8.

(*Trasferimenti*)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto disporrà le modalità per il trasferimento

all'ASI della gestione del piano spaziale nazionale di cui alla delibera del CIPE 24 marzo 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1984, nonchè delle attività dell'ufficio spaziale del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Con lo stesso decreto saranno stabilite anche le procedure per l'assorbimento delle strutture e degli impianti sviluppati a tal fine dal CNR nell'ASI che subentra anche nei rapporti attivi e passivi del CNR.

TITOLO II

Art. 9.

(*Organi*)

1. Sono organi dell'ASI:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato scientifico;

d) la commissione consultiva per i programmi tecnologici e applicativi;

e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10.

(*Il presidente*)

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, approvata dal Consiglio dei Ministri.

2. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato solo per un secondo quinquennio.

3. La carica di presidente è incompatibile con quella di amministratore o di componente di organi di amministrazione di società e/o di dipendente di enti pubblici o di società.

4. Il presidente decade dalla carica entro sessanta giorni dalla comunicazione, qualora non sia cessata la situazione di incompatibilità.

5. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

Art. 11.

(*Compiti del presidente*)

1. Il presidente ha la rappresentanza legale; sovrintende all'andamento generale ed è responsabile della gestione dell'ASI, del cui indirizzo risponde al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato consultivo scientifico e la commissione consultiva; fissa di norma, l'ordine del giorno delle riunioni.

Art. 12.

(*Il consiglio di amministrazione*)

1. Il consiglio di amministrazione è costituito:

a) dal presidente;

b) da otto esperti di nota competenza, nominati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei Ministri, di cui quattro di qualificazione spaziale, due di qualificazione amministrativo-giuridica e due di qualificazione economico-industriale.

2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati solo per un secondo quinquennio.

3. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vicepresidente per la durata del quinquennio che, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4. Nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione, di cui ai punti *a*) e *b*), trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in

materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

Art. 13.

(*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*)

1. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti interni dell'ASI;

b) delibera i piani quinquennali e la loro revisione;

c) delibera i programmi di attività annuali ed i relativi finanziamenti, nonchè gli atti ordinari e straordinari per la loro attuazione e gestione;

d) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

e) delibera sugli impegni di spesa che esso non deleghi ad altri organi od uffici;

f) delibera in ordine ai contratti di lavoro del personale;

g) delibera in materia di assunzioni del personale e del suo inquadramento.

2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive. Per la loro validità è necessaria la presenza di almeno sei componenti, compreso il presidente.

3. Il consiglio di amministrazione, è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Art. 14.

(*Comitato scientifico*)

1. È costituito il comitato scientifico dell'ASI cui è demandato il compito di scegliere le missioni scientifiche da inserire nel piano spaziale entro i limiti delle risorse globalmente assegnate dal consiglio di amministrazione a tali programmi in conformità alle indicazioni del piano di cui all'articolo 9 della presente legge, nonchè di decidere quali missioni scientifiche sono da sostenere prioritariamente in sede ESA.

2. Le scelte del comitato scientifico vengono approvate dal consiglio di amministrazione, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi e gli indirizzi generali del piano.

3. Il comitato scientifico, nominato dal consiglio di amministrazione, è costituito da dodici componenti forniti di specifica qualificazione scientifica, di cui sette designati dal CNR e cinque dagli organismi preposti alla ricerca universitaria, e dura in carica tre anni.

Art. 15.

(*Commissione consultiva per i programmi tecnologico-applicativi*)

1. È costituita una commissione consultiva che esprime parere obbligatorio non vincolante sugli obiettivi di sviluppo tecnologico e di promozione industriale assegnati ai programmi dell'ASI.

2. La commissione consultiva — nominata dal consiglio di amministrazione — è formata da diciotto componenti di specifica qualificazione, la cui scelta deve assicurare una adeguata rappresentanza dei diversi soggetti interessati ai programmi.

Art. 16.

(*Il collegio dei revisori dei conti*)

1. Il presidente del collegio dei revisori ed i revisori sono nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da due membri effettivi e due supplenti.

3. Un membro effettivo ed uno supplente saranno designati dal Ministro del tesoro.

4. Il collegio provvede al riscontro degli atti della gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa. Redige una relazione al bilancio preventivo e consuntivo e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 17.

(*Emolumenti*)

1. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti del presidente, dei componenti il consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e dei membri del comitato di consulenza tecnico-scientifica.

Art. 18.

(*Vigilanza*)

1. L'ASI è sottoposta alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e svolge la propria attività secondo le direttive del CIPE, nel quadro dei propri piani quinquennali.

2. Le delibere dell'ASI vengono sottoposte all'approvazione delle autorità di vigilanza cui vengono trasmesse per conoscenza. Nel caso in cui una delibera contrasti con le finalità attribuite dalla presente legge all'ASI, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, previa sospensione, da disporsi non oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento della deliberazione, può richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

3. Entro 20 giorni dal ricevimento dei richiesti chiarimenti, il Ministro, con provvedimento motivato, può disporre l'annullamento della delibera che risulti in contrasto con le finalità istituzionali dell'ASI.

4. Le delibere di cui al punto *b*) del precedente articolo 13 sono trasmesse al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica che le presenta al CIPE per l'approvazione.

Art. 19.

(*Scioglimento del consiglio di amministrazione*)

1. In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento scientifico e tecnico-amministrativo dell'ASI, il consiglio di amministrazione, previa contestazione dei fatti ed assegnazione di un termine per le controdeduzioni, può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. In tal caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato con lo stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

3. Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

TITOLO III

Art. 20.

(*Personale*)

1. Il personale dell'ASI è costituito da specialisti di alta qualificazione — sia italiani che stranieri — in numero non superiore a 130 unità, e di addetti alle strutture tecnico-operative e amministrative in numero non superiore a 70 unità.

2. Gli specialisti sono assunti esclusivamente per contratto a tempo determinato fino a un massimo di cinque anni, sulla base di criteri generali preliminarmente deliberati dal consiglio di amministrazione e approvati dal Ministro, con priorità — a parità di competenze — degli specialisti operanti nel Piano spaziale del CNR.

3. I contratti a tempo determinato sono rinnovabili.

4. Il personale tecnico e amministrativo è assunto per concorso pubblico sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Sulla base dei vincoli numerici di cui al comma 1 e dei criteri generali di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione

assume il personale deliberando i contenuti retributivi e normativi dei contratti e la gestione degli stessi in piena autonomia e responsabilità ed in deroga alla vigente normativa sul pubblico impiego al fine precipuo di favorire l'inserimento di alte qualificazioni professionali, di assicurare mobilità e flessibilità di utilizzazione, di ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e i livelli di produttività e di efficenza dell'ASI.

6. L'ASI può utilizzare personale specialistico, dipendente dallo Stato e da altri enti pubblici, con la procedura dell'aspettativa senza assegni per la durata del contratto.

7. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ASI non è disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, nè dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 21.

(*Entrate*)

1. Le attività del piano spaziale sono finanziate per legge in base all'articolo 4 della presente legge. L'ASI provvede all'assolvimento dei propri compiti:

a) con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio;

b) con i contributi a carico del bilancio dello Stato;

c) con ogni altro provento derivante dalle sue attività.

Art. 22.

(*Norme di finanziamento*)

1. Il contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 21 è determinato tenendo conto delle complessive esigenze dell'alto livello di efficienza e managerialità che deve essere assicurata all'ASI, in particolare per realizzare le finalità previste nei commi 1 e 4 dell'articolo 20.

2. Al maggior onere di lire 15 miliardi per l'anno 1986 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 si provvede: quanto a lire 10 miliardi per il 1986 e a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento, e quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, a tal fine utilizzando parzialmente l'accantonamento « Piano nazionale per l'informatica ».